

Publicato sulla gazzetta ufficiale del 20/10 il nuovo bando per l'erogazione di contributi per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché società.



SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:

a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

1. *wallbox* con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:

1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

b) costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera *a)* ;

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a) .

2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

a) essere nuove di fabbrica;

b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4

kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;

c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;

d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni

Art. 8.

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 12.

2. Alla domanda è allegata la descrizione dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.

3. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1.

4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) , b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Erogazione dei contributi

Art. 9.

1. L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione così come disciplinata dai provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere:

- a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica;

- b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato;

i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto

corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit

Transfer;

- c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle

specifiche tecniche ai requisiti di cui all'art. 6;

- d) dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura

di ricarica e per l'esercizio della stessa.

2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

- b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;

- c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di

quanto previsto all'art. 5, e la relazione sull'investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c) ;

- d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria

A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 8, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario.